

Edizione di lunedì 20 marzo 2023

NEWS DEL GIORNO

INPS: istruzioni per indennità Una tantum lavoratori autonomi senza P.Iva
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

INAIL: chiarimenti in materia di CU Giornalisti professionisti
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Garante della Privacy e tutela dei dati personali in caso di giudizio
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

Potere disciplinare precluso in relazione allo svolgimento dell'attività sindacale
di Redazione

NEWS DEL GIORNO

INPS: istruzioni per indennità Una tantum lavoratori autonomi senza P.Iva

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare 15 marzo 2023, n. 30](#), ha fornito le indicazioni relative al riconoscimento dell'indennità *una tantum* prevista dal c.d. "Decreto Aiuti".

La circolare in trattazione ripercorre tutto l'*iter* della norma di riferimento, specie per quanto attiene la sua concreta applicazione, frutto dei Decreti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Dicastero dell'Economia del 19 agosto, ed in seconda battuta del 7 dicembre.

In particolare, il secondo Decreto Interministeriale, introducendo all'art. 2 del suo predecessore del 19 agosto il comma 2, va a prevedere un'estensione della platea dei beneficiari, inserendo anche i lavoratori autonomi ed i professionisti privi di partita Iva tra coloro che possono richiedere l'indennità *una tantum*.

In tal senso, la circolare precisa che possono rientrare in tale classificazione:

- gli assicurati iscritti alla gestione autonoma in qualità di coadiuvanti e coadiutori del titolare con partita IVA o del socio di società;
- i soci di società o componenti degli studi associati.

In entrambi i casi, la verifica della sussistenza di una partita IVA attiva alla data del 18 maggio è verificato rispetto ai titolari delle attività interessate.

La circolare ricorda, poi, i requisiti che danno diritto all'accesso:

- avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d'imposta 2021 oppure avere percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro nel periodo d'imposta 2021;
- essere già iscritti alla gestione autonoma dell'INPS con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
- avere un'attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
- avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l'indennità;

- non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del decreto Aiuti;
- non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti.

La concreta modalità utile per la trasmissione della richiesta è accessibile tramite il portale Inps al menù “Sostegni, sussidi ed indennità”.



con la sponsorizzazione di



Evento Gratuito in aula

LA TRASFORMAZIONE DIGITALE E LE NUOVE OPPORTUNITÀ PER IL CONSULENTE DEL LAVORO



Scopri di più >



NEWS DEL GIORNO

INAIL: chiarimenti in materia di CU Giornalisti professionisti

di **Redazione**

L'Inail, con [nota 16 marzo 2023, n. 2986](#), fornisce importanti chiarimenti di natura compilativa in merito alle CU da rilasciare a favore di giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato che abbia interessato il periodo transitorio compreso tra il 1° luglio 2022 ed il 31 dicembre 2023.

Il documento in oggetto fa espresso riferimento al suo predecessore del 13 marzo 2023 e si inserisce nel più ampio contesto della progressiva migrazione della gestione assicurativa prevista nei confronti dei giornalisti professionisti per effetto del disposto dell'art. 1 comma 209 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, di Bilancio per l'anno 2022, che si completerà appunto alla data del 1° gennaio 2024 con il totale assoggettamento alla disciplina che riguarda la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti.

La Nota del 16 marzo 2023 si preoccupa di sanare eventuali errori meramente formali nella compilazione del dato inerente il codice identificativo dell'azienda datrice di lavoro.

In tale senso viene precisato che l'Inail provvederà d'ufficio ad abbinare il codice fiscale del giornalista con quello identificativo del datore di lavoro.

Master di specializzazione

WELFARE AZIENDALE E POLITICHE RETRIBUTIVE



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

NEWS DEL GIORNO

Garante della Privacy e tutela dei dati personali in caso di giudizio

di Redazione

Il [Garante della Privacy](#) conferma il primato del diritto in capo ai lavoratori a vedere tutelata la protezione dei propri dati personali, anche rispetto ad eventuali interessi (derivanti dalla sfera organizzativa e commerciale, per poi sfociare in quella del contraddittorio in giudizio) datoriali.

In tal proposito, viene presa a riferimento una fattispecie nella quale un'azienda datrice di lavoro, dopo aver interrotto il rapporto di lavoro con una propria collaboratrice, ne aveva visionato il contenuto della posta elettronica al fine di non disperdere il patrimonio di contatti commerciali dalla stessa curato.

In questo senso, il Garante ha inteso in ogni caso sanzionare l'azienda in quanto avrebbe potuto ottenere il medesimo risultato attivando una risposta mail automatica con reindirizzamento ad altre caselle di posta elettronica, senza visionare quella personale della lavoratrice cessata.



Euroconference
Centro Studi Lavoro e Previdenza

Seminario di mezza giornata

LE NOVITÀ DEL DL AIUTI QUATER E PRIME ANTICIPAZIONI SULLA LEGGE DI BILANCIO 2023 A CURA DI ENZO DE FUSCO

IN DIRETTA WEB il 15 dicembre 2022 - dalle 10.00

ISCRIVITI SUBITO

NEWS DEL GIORNO

Potere disciplinare precluso in relazione allo svolgimento dell'attività sindacale

di Redazione

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 gennaio 2023, n. 2520, ha stabilito che il nucleo essenziale della “*ratio*” dell’art. 28 della l. n. 300 del 1970 risiede nel garantire lo svolgimento del conflitto collettivo, da intendersi sia quello tradizionale, tra capitale e lavoro, che quello fra organizzazioni rappresentative di opzioni e visioni differenti degli interessi dei lavoratori, rispetto al quale il datore di lavoro è tenuto a conservare un atteggiamento di neutralità (non limitato al mero rispetto dell’art. 17 st. lav.), salvi solo gli eventuali interventi necessari per proteggere l’incolumità delle persone o l’integrità dell’azienda, sicché, sebbene lo stesso possa, in singole occasioni, schierarsi a favore di una organizzazione sindacale e contro un’altra, resta a lui precluso il ricorso ai poteri disciplinari e gerarchico – direttivi, attribuiti ai soli fini del governo delle esigenze produttive dell’azienda (nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva ritenuto l’illegittimità della sanzione disciplinare irrogata ad un lavoratore, rappresentante sindacale, in relazione ad una condotta – costituita dall’invio di una email di aspra critica di colleghi sindacalisti per avere i medesimi raggiunto con l’azienda un accordo di chiusura della procedura di mobilità, che egli aveva rifiutato di sottoscrivere – ritenuta estranea al rapporto di lavoro ed attinente all’esercizio del diritto alla libertà sindacale).